

STATUTO

GAL CILENTO REGENERATIO SRL

Titolo I

Costituzione - Sede - Oggetto - Durata - Attività - Strumenti

Art. 1 Denominazione

E' costituita la Società a Responsabilità Limitata denominata "**Cilento ReGeneratio S.R.L.**".

Art. 2 Sede

La Società ha sede legale nel Comune di Magliano Vetere (Sa) - Frazione Capizzo in Corso Umberto I, nel Centro di accoglienza.

La Società ha tre sedi operative ed amministrative così territorialmente situate: Vallo della Lucania, presso il Comune; Perdifumo, Frazione Vatolla, presso Palazzo Vargas, Campora, presso il Comune.

Con decisione dell'organo amministrativo, potranno essere istituite e/o soppresse, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze o unità locali comunque denominate. Compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

Art. 3 Durata

La Società ha durata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31 dicembre 2050).

Art. 4 Finalità e scopi

La Società "Cilento ReGeneratio s.r.l." nasce allo scopo di portare avanti l'implementazione del nuovo modello di sviluppo sostenibile, denominato "turismo sostenibile e rigenerativo".

La Società svolge le funzioni di Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) in relazione al Piano di Sviluppo Locale (P.S.L.) relativo ai Sistemi Territoriali di Sviluppo (S.T.S.) A2, A3 e A4.

La Società, nel quadro di un approccio globale e multisetoriale della realtà locale, intende realizzare o promuovere iniziative in qualunque settore, atte a realizzare sotto ogni aspetto ed in ogni forma opportuna le risorse locali, al fine di stimolare uno sviluppo durevole ed equilibrato del territorio del Cilento nord, inteso quale zona rurale dotata di una propria identità e caratterizzazione.

La Società "Cilento ReGeneratio S.R.L." persegue i seguenti scopi istituzionali:

1) la promozione dello sviluppo economico, sociale, imprenditoriale e dell'occupazione prioritariamente nell'area comprendente i comuni delle Comunità Montane Alento Monte-Stella, Gelbison e Cervati e Calore Salernitano e comunque i Comuni della macroarea D1, individuata e delimitata nei Sistemi Territoriale di Sviluppo (STS) A2, A3 e A4 (Alto Calore, Gelbison e Cervati , Alto Calore e Alento Montestella - classificati aree a forte valenza paesaggistico-naturalistica, con potenzialità di sviluppo integrato);

2) realizzazione ed organizzazione di studi e iniziative a livello locale e interventi a carattere turistico-culturale e sociale richiedendo, ove possibile, il contributo

previsto dalle leggi comunitarie e dello stato, enti locali e organismi privati;

3) promozione e valorizzazione della cultura, dell'arte, dell'ambiente, dell'agricoltura, dei prodotti artigianali, enogastronomici ed economici del territorio che rientra nell'ambito della area protetta del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, con centralità nella valle del fiume Calore e dell'Alento;

4) realizzazione di sinergia tra gli Enti ed istituzioni pubbliche, tra i quali, ASL, Piani di Zona, le Università, le Istituzioni scolastiche, i Parchi nazionali e regionali, la Regione, la Provincia, le Comunità montane, Unioni di Comuni;

5) Accordi di Programma, Associazioni ambientaliste, Associazioni sportive e i Comuni del territorio di riferimento e le diverse realtà economiche del territorio;

6) creazione di un sistema integrato di accoglienza dell'area predetta dove confluiscano Istituzioni, Enti pubblici e/o privati, cittadini, aziende del territorio, al fine della costituzione di un Agenzia di Sviluppo Locale;

7) creazione di una community (o comitato) interattiva tra diversi soggetti/associati finalizzata allo studio, monitoraggio, valorizzazione e promozione;

8) realizzazione di una economia del Territorio eticamente orientata al benessere socio-economico della comunità attraverso lo sviluppo di nuovi modelli di relazione umana e produttiva, di nuovi modelli di sviluppo orientati al prodotto e servizio per la cultura, per la cultura dell'accoglienza, alla fruizione e fornitura di servizi legati alle risorse ambientali.

Art. 5 Attività dell'oggetto sociale

La società opera in coerenza con gli obiettivi dell'Unione Europea, delle leggi statali e regionali e dei piani di sviluppo regionali, provinciali e locali; gestisce le attività finalizzate allo sviluppo rurale, al turismo rurale, naturalistico, culturale ed

ambientale sostenibile; alla formazione professionale ed alla relativa occupazione, al rilancio delle piccole imprese, dell'artigianato, dei servizi zonali, alla salvaguardia dell'ambiente ed al miglioramento della qualità della vita; promuove e realizza i collegamenti telematici all'interno dell'area di intervento specifico ed all'esterno; gestisce l'attività di ricerca e la gestione di servizi in campo economico, socio-economico, ambientale; promuove e realizza studi e progetti di fattibilità e di sviluppo nel campo di attività della società; fornisce servizi relativi al terziario avanzato, marketing, pubblicità, informatica, banche dati, impatto ambientale e produce materiali didattici e bibliografici per convegni e seminari; realizza e collabora con riviste, periodici, case editrici, mezzi di comunicazione, Università, Istituti di Ricerca e di Consulenza con particolare riferimento ai temi dello sviluppo locale; promuove collaborazioni con altri gruppi locali e soggetti economici-sociali d'Europa nel campo dello sviluppo rurale; realizza il programma comunitario denominato "LEADER" secondo le leggi e le direttive regionali e comunitarie vigenti o in corso di emanazione. La Società può inoltre compiere qualsiasi operazione che sia necessaria, inerente o connessa al raggiungimento dell'oggetto sociale e così tra l'altro:

- contrarre mutui e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito con Banche con Società e privati all'uopo concedendo tutte le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari reali e personali;
- compiere operazioni immobiliari comprese l'alienazione e l'acquisto di beni mobili anche registrati, immobili e diritti immobiliari;
- compiere qualsiasi operazione commerciale e finanziaria con espressa esclusione dell'attività di intermediazione finanziaria, di esercizio del credito e di raccolta

del risparmio;

- assumere interessenze e partecipazioni in altre Società o imprese aventi oggetto affine, analogo o connesso al proprio;
- potrà altresì godere di tutte le agevolazioni fiscali, finanziarie e contributive previste sia dalle leggi nazionali che europee.

Art. 6 Strumenti

Nel perseguimento delle sue attività istituzionali la Società utilizza i seguenti strumenti:

- elabora bandi per approvvigionamento di forniture e per acquisizione di prestazioni di servizio e professionali in relazione all'attuazione del P.S.L.;
- realizza collaudi ed attività di verifica e di chiusura nella gestione delle risorse P.S.L.;
- elabora lettere di intenti e contratti, presta assistenza per la predisposizione di delibere per i Comuni ed altri Enti ed Istituzioni Pubbliche;
- elabora progetti per richieste di accesso a contributi di finanziamento pubblico (regionale, nazionale, comunitario ed extracomunitario);
- programma, sviluppa, finanzia ed esegue programmi, progetti, studi e ricerche nel campo di competenza;
- raccoglie fondi da destinare al finanziamento delle attività istituzionali da tutte le fonti coerenti con i fini statutari, incluse le quote di iscrizione alla Società, le donazioni individuali e di persone giuridiche, i finanziamenti di enti pubblici e di organismi nazionali ed internazionali per progetti e programmi, le entrate derivanti da attività connesse a quelle istituzionali, i lasciti testamentari;

- acquisisce in affitto, concessione o proprietà, aree di interesse turistico, aree naturali e/o agricole e strutture necessarie alla conduzione dei propri programmi;
- mobilita la partecipazione volontaria dei cittadini al raggiungimento dei fini statutari;
- stabilisce o crea collaborazioni e alleanze con enti, associazioni, organizzazioni, istituzioni e quanti altri perseguano gli stessi scopi;
- gestisce le riserve finanziarie anche mediante investimenti garantiti.

La Società può compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque attinenti ai medesimi sia in forma diretta che indiretta.

Questi fondamentali indirizzi ed orientamenti di attività costituiscono l'obiettivo di coloro che sono chiamati a dirigere la Società.

Titolo II

Capitale Sociale - Soci

Art. 7 Capitale sociale

Il capitale sociale è fissato in euro **179.500,00 (centosettantanovemilacinquecento virgola zero)**. E' diviso in quote.

I conferimenti delle quote potranno essere effettuati anche in natura nei modi e termini di legge.

La maggioranza del capitale sociale (50+1%) è posseduta da soggetti privati, economici e sociali locali del territorio comprendente i Comuni della macroarea D1 individuata e delimitata nei Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS) A2, A3 e A4, ai sensi del bando del Piano Sviluppo Rurale (P.S.R.) Campania 2007-20013, pubblicato sul Bollettino

Ufficiale della Regione Campania n. 65 del 26.10.2009 e dal Decreto Dirigenziale n. 346 del 19.10.2009.

Art. 8 Aumento e riduzione del capitale

Il capitale sociale può essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in danaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve disponibili) con deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

La decisione di aumento del capitale sociale può anche consentire, disciplinandone le modalità, che la parte di aumento di capitale, non sottoscritta da uno o più soci, sia sottoscritta dagli altri soci. Ai sensi dell'articolo 2481bis del codice civile l'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Il capitale sociale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

In caso di riduzione del capitale per perdite non è necessario il deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della copia della relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le eventuali osservazioni del collegio sindacale o dei revisori, se nominati, ma ne basterà la lettura e l'illustrazione, eventualmente con le osservazioni del collegio sindacale o dei revisori, se nominati, durante l'assemblea dei soci.

Art. 9 Altri apporti dei soci

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, versamenti a fondo perduto o in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. Salvo contraria pattuizione, i finanziamenti si intendono sempre infruttiferi.

Il rimborso dei finanziamenti dei soci è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.

In caso di versamenti a fondo perduto o in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale.

Art. 10 Titoli di debito

La società può emettere titoli di debito.

L'emissione è deliberata con decisione dei soci da adottarsi con il metodo assembleare con le maggioranze previste per le modifiche statutarie dal consiglio di amministrazione con decisione adottata con il metodo collegiale, che dovrà deliberare anche il limite di emissione e le modalità di esecuzione

Art. 11 Soci

Possono essere soci della Società: a) gli imprenditori, le società, le cooperative, i consorzi, le associazioni, gli Enti, le Università e le Istituzioni che rappresentano il tessuto sociale ed economico del territorio (questi soci sono denominati "soci privati"); b) Società ed Enti a prevalente capitale pubblico, Enti economici pubblici, Enti territoriali locali della Pubblica Amministrazione, quali Province, Comuni e Comunità Montane (questi soci sono denominati "soci pubblici").

Il soggetto che intende divenire socio della Società dovrà farne richiesta scritta al

Consiglio di Amministrazione. Quest'ultimo delibera l'ammissione a socio entro tre mesi dalla richiesta. Contro il provvedimento di rifiuto dell'ammissione a socio l'interessato può ricorrere all'assemblea dei soci che decide in maniera definitiva ed inappellabile.

Art. 12 Diritti dei soci

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

E' onere dei soci comunicare alla società, ai fini della trascrizione nel libro dei soci, anche il numero di telefax e l'indirizzo e-mail. In mancanza non sarà possibile l'utilizzazione nei confronti del socio di tali forme di comunicazione.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Ogni diritto previsto nel presente Statuto a favore dei soci o di terzi può essere modificato, salvo quanto diversamente previsto per legge, solo con decisione unanime dei soci.

Art. 13 Disciplina delle partecipazioni e loro trasferimento per atto tra vivi

Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati obbligatoriamente da un rappresentante comune.

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi; tuttavia agli altri soci, regolarmente iscritti nel libro soci, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto. Per consentire l'esercizio di questo diritto, il socio aspirante alienante deve darne notizia, con lettera raccomandata, a tutti gli altri soci risultanti dal libro soci (al domicilio di ciascuno di essi indicato nel libro stesso, precisando il prezzo di cessione, le modalità di pagamento ed il nome di eventuali aspiranti acquirenti. La comunicazione dell'esercizio del diritto di prelazione deve pervenire al socio offerente

mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro trenta giorni dalla data in cui il socio interessato all' acquisto ha ricevuto notizia dell' offerta di vendita. Nell' ipotesi in cui nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione, le quote potranno essere vendute liberamente a terzi.

Art. 14 Trasferimento mortis causa delle partecipazioni

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione mortis causa. In caso di continuazione della società con più eredi o legatari del socio defunto, i quali non siano addivenuti alla divisione tra loro della partecipazione caduta in successione, ma ne abbiano mantenuto la comproprietà, gli stessi dovranno obbligatoriamente nominare un rappresentante comune.

Art. 15 Recesso del socio

Il diritto di recesso compete ai soci nelle ipotesi previste dalla legge o dal presente statuto.

Art. 16 Determinazione del valore e rimborso della partecipazione del recedente

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dagli amministratori tenendo conto dell'eventuale suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, dell'avviamento commerciale, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal

presidente del tribunale su istanza della parte più diligente.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. In tal caso l'organo amministrativo deve offrire a tutti i soci, senza indugio, l'acquisto della partecipazione del recedente. Qualora l'acquisto da parte dei soci o di terzo da essi individuato non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo corrispondentemente, se possibile, il capitale sociale.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Art. 17 Esclusione del socio

Può essere escluso per giusta causa il socio che:

- sia gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale;
- sia stato interdetto o inabilitato;
- sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
- il socio che sia stato dichiarato fallito.

L'esclusione del socio è deliberata dagli altri soci senza che, alla stessa decisione, partecipi il socio del quale si discute l'esclusione.

La liquidazione della quota del socio escluso avverrà nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto in materia di liquidazione della quota del socio receduto con la sola impossibilità di ridurre il capitale sociale.

Titolo III

Organi sociali - Competenze - Funzionamento

Art. 18 Organi Sociali

Sono Organi della Società:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio sindacale.

Art. 19 Decisioni dei soci in genere

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci secondo quanto ivi previsto:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori;
- c) la nomina, se obbligatorio il collegio sindacale, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- d) la modificazione dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le

obbligazioni della società partecipata;

f) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società ed alla proroga della stessa;

g) le decisioni in merito all'esclusione del socio;

h) le decisioni in ordine all'emissione di titoli di debito da parte della società;

i) le decisioni in merito al gradimento per la trasferibilità delle azioni a terzi;

Tutte le decisioni che per legge o in forza del presente statuto non debbano adottarsi con deliberazione assembleare possono essere assunte sulla base:

A) di un unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che dovrà essere datata e sottoscritto da ciascun socio con l'indicazione "visto e approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto e astenuto";

B) di pluralità di documenti tutti di identico contenuto, da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che saranno inviati dal proponente a tutti i soci, agli amministratori, ai sindaci od al revisore contabile, se nominati. Ciascun socio daterà e sottoscriverà il documento da lui ricevuto con l'indicazione "visto e approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto e astenuto", provvedendo quindi a trasmettere alla società il documento da lui sottoscritto. Per la formazione della maggioranza si tiene conto dei consensi pervenuti alla società in ordine ad una data decisione, nello spazio di 8 (otto) giorni e pertanto non si possono sommare tra di loro i consensi pervenuti in uno spazio temporale eccedente gli 8 (otto) giorni.

Art. 20 Assemblea

Nelle materie espressamente indicate dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

A tal fine l'assemblea deve essere convocata dagli amministratori nella sede sociale o altrove, in Italia o all'estero.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, telefax, telegramma, posta elettronica ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci, o al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati comunicati dal socio e che risultino indicati nel libro soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella prima l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque in seconda convocazione e nel rispetto dell'articolo 2369 del codice civile, il quorum costitutivo è pari ad oltre un terzo del capitale sociale ed il quorum deliberativo è pari ad almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea. L'avviso potrà prevedere ulteriori convocazioni, qualora anche la seconda non raggiungesse il quorum necessario. In tal caso le deliberazioni saranno validamente assunte con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale ed il voto favorevole di due terzi dei presenti.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, sono stati informati della riunione e nessuno si è opposto alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 21 Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e nel caso di assenza di quest'ultimo dal vice-presidente o dall'amministratore delegato se previsto.

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo due scrutatori scelti tra i soci.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta a sensi del precedente art. 20.5) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 22 Diritto di voto e quorum assembleari

A ciascun socio spetta un numero di voti proporzionale alla partecipazione posseduta. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea, con le modalità e i limiti previsti dalla legge.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale, ovvero dalla terza convocazione in poi con la presenza di cui all'art.20 punto 4.

L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del presidente. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

L'assemblea, regolarmente costituita, delibera con la maggioranza dei presenti, salvi i diversi quorum nei casi stabiliti dalla legge, e dalla terza convocazione in poi con la maggioranza di cui all'art. 20 punto 4 del presente statuto.

Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

Art. 23 Verbale dell'assemblea

Le delibere dell'assemblea devono constare da verbale redatto in conformità della legge.

Art. 24 Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da sette membri, compreso il Presidente.

L'Assemblea dei soci elegge i componenti il Consiglio di Amministrazione, i quali dovranno essere nominati garantendo ai soci privati il livello decisionale di maggioranza, ossia almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno dovrà essere attribuito ai rappresentanti del partenariato locale (soggetti privati dal mondo economico e sociale), tale che essi siano espressione paritetica dei tre Sistemi Territoriali di Sviluppo oggetto della Strategia di Sviluppo Locale.

Anche ai soci pubblici eletti nel Consiglio dovrà essere garantita la stessa espressione paritetica dei tre Sistemi Territoriali di Sviluppo oggetto della Strategia di Sviluppo Locale.

I Soci che verranno eletti nel Consiglio di Amministrazione dovranno avere un livello di esperienza congruo rispetto al tema catalizzatore dello sviluppo locale che è il Turismo sostenibile e rigenerativo.

I componenti dell'organo amministrativo sono tenuti al rispetto delle disposizioni sul divieto di concorrenza.

Gli amministratori restano in carica tre anni che decorrono dalla data di nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo

all'esercizio dell'ultimo anno della loro carica.

Il Consiglio può inoltre nominare uno o più Vice Presidenti ed un Segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso.

Il Consiglio deve, altresì, nominare un Amministratore Delegato, determinandone poteri, attribuzioni e compenso, il tutto nel rispetto dell'art. 2381 CC.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal Presidente con avviso trasmesso a ciascun membro del Consiglio e del Collegio Sindacale con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno 2 giorni prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quanto siano presenti tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi in carica.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza, dall'Amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente

e dal segretario.

I Soci possono impugnare le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni per cui possono impugnare le deliberazioni assembleari, in quanto compatibili.

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per il loro ufficio; l'assemblea dei soci, all'atto della loro nomina o anche successivamente, potrà inoltre loro attribuire un'indennità di carica.

Se nel corso dell'esercizio uno o più amministratori vengano a mancare essi possono essere sostituiti con deliberazione degli amministratori in carica, e con approvazione del collegio sindacale, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

Art. 25 Decisioni degli amministratori mediante consenso scritto

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. Il documento contenente la proposta di decisione inviato (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compreso telefax e posta elettronica) a tutti gli amministratori e i documenti pervenuti (parimenti con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compreso telefax e posta elettronica) alla società recanti l'espressione della volontà degli amministratori vanno conservati in allegato al libro ove è trascritta la decisione adottata.

Art. 26 Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione alcuna, salvo quelli che la legge tassativamente riserva all'assemblea dei soci o quelli che lo stesso delega all'Amministratore Delegato o al Direttore Generale nel rispetto del regolamento interno.

Art. 27 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea dei soci, contestualmente all'elezione del Consiglio di Amministrazione, elegge, tra i sette soggetti che lo compongono, il Presidente del C.d.A. a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Il Presidente del C.d.A. sarà eletto direttamente dal Consiglio qualora l'assemblea dei soci non lo elegga con la maggioranza di cui al primo comma dopo due assemblee.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spettano la firma sociale e la rappresentanza della società davanti a terzi ed in giudizio.

Art. 28 Amministratore Delegato e Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione, come precisato, deve nominare un Amministratore Delegato con poteri specifici disciplinati dal regolamento interno, il quale, per i suoi compiti di istituto, sarà una persona che, tra l'altro, avrà competenze in materia giuridico-commerciale ed amministrativa.

Il C.d.A. dovrà nominare il Direttore Generale con un quorum di maggioranza assoluta all'interno del quale dovranno essere raccolti positivamente i voti favorevoli dei due amministratori di promanazione dei soci pubblici.

Il Direttore Generale dovrà essere selezionato fra esperti di provata capacità professionale e manageriale nelle attività oggetto della società.

Il C.d.A. determina il compenso spettante al Direttore Generale.

Art. 29 Compiti del Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina o con apposita delibera, determina poteri, attribuzioni e funzioni del Direttore Generale; non possono comunque essere delegati al Direttore Generale i poteri che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della Società e la determinazione delle relative strategie. Il Direttore Generale si avvale della collaborazione del personale della Società organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali.

Il Direttore Generale attua gli scopi della Società in tutti i suoi aspetti operativi e funzionali, tramite utilizzo di personale interno o esterno, su indicazioni del Presidente.

Art. 30 Responsabili operativi

Entro i limiti di spesa ammessi dal progetto, il C.d.A. nomina tre responsabili operativi con comprovate competenze tecnico-professionali per garantire il corretto funzionamento delle attività sociali. Ai responsabili operativi saranno affidate le attività di gestione, coordinamento e di controllo delle tre sedi operative dislocate sui tre STS. Per lo svolgimento di tali funzioni, i Responsabili operativi potranno avvalersi di ulteriori collaborazioni.

I compiti e i compensi dei responsabili operativi verranno dettagliati nel regolamento interno.

Art. 31 Regolamento interno

Oltre che dalle norme del presente statuto e dalle leggi in materia, l'attività della società è regolata da un regolamento interno che fissa criteri, modalità e competenze di organizzazione e gestione, ivi compresi i compiti, le funzioni, le modalità di nomina del personale e dei collaboratori esterni, la configurazione tecnico-operativa della

società, i rapporti operativi con i soci e gli altri soggetti interessati dai PSL. Il regolamento, anche dopo l'approvazione da parte dell'assemblea dei soci, potrà essere aggiornato ed adeguato alle eventuali nuove esigenze della stessa assemblea con la maggioranza prevista dal codice civile e su proposta del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO IV

CONTROLLO

Art. 32 Organo di controllo

La società nomina un collegio sindacale.

È, altresì, obbligatoria la nomina di un revisore o di una società di revisione.

Art. 33 Composizione e competenze del collegio sindacale

Il Collegio si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati dai soci.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'Assemblea su proposta della Fondazione Giambattista Vico quale riconosciuta Istituzione di Alta Cultura che opera a livello locale e nazionale.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza del 80% del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per

l'integrazione del collegio, da adottarsi nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla decisione di integrazione dal sindaco più anziano.

Il collegio sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis c.c. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 c.c.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Delle riunioni del collegio sindacale deve redigersi verbale, che deve essere sottoscritto dagli intervenuti e trascritto nel Libro delle decisioni del collegio sindacale; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea.

Art. 34 Revisione

Il corrispettivo del revisore o della società di revisione è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci

di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

Il revisore o la società di revisione esercitano la revisione legale dei conti.

TITOLO V

ESERCIZI SOCIALI

Art. 35 Esercizi sociali, bilancio e distribuzione degli utili

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede a redigere il progetto del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità.

Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364.

La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili.

Il pagamento degli utili è effettuato presso la Cassa designata dall' Organo amministrativo ed entro il termine che viene annualmente fissato dall' organo amministrativo stesso.

Gli utili non riscossi entro il quinquennio dal giorno cui diverranno esigibili, vanno prescritti a favore della società.

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale. Non è consentita la distribuzione di acconti sugli utili.

TITOLO VI

SCIoglimento - TRASFORMAZIONE

FUSIONE - SCISSIONE

Art. 36 Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie al verificarsi di una delle cause previste dalla legge.

Lo scioglimento volontario anticipato della società è deciso dai soci con deliberazione assembleare, ai sensi dell'art.2479 bis c.c., con le maggioranze previste per le modifiche del presente statuto. Al verificarsi di una delle cause di scioglimento previste dalla legge, l'assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, stabilisce:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

La società, con decisione dei soci da adottarsi con deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479 bis cc., con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente statuto, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento. Al socio dissenziente spetta il diritto di

recesso. La revoca ha effetto ai sensi dell'art. 2487 ter, secondo comma, cc.

Le disposizioni sulle decisioni dei soci e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Art. 37 Trasformazione - Fusione - Scissione

Per la trasformazione, la fusione e la scissione della società si applicano le norme vigenti.

TITOLO VII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 38 Clausola compromissoria

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori sindaci o revisore (se nominati), ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un collegio arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati, entro quindici giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal presidente della Camera di Commercio del luogo in cui la società ha la sede legale, che provvederà anche a designare il presidente del collegio stesso. Nel caso di mancata nomina nei termini, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale.

Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo rituale e secondo diritto.

Si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5.

Il collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione

del costo dell'arbitrato.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del precedente art.12.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 39 Disposizioni Generali

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata ed ove queste non provvedano si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di società per azioni ed in subordine quelle delle società di persone.